

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Gorizia con ordinanza 27 novembre 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Tomadin Silvano e AGEA

(Causa C-554/03)

(2004/C 47/41)

Con ordinanza 27 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 dicembre 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Tomadin Silvano e AGEA, il Giudice di Pace di Gorizia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se l'art. 1, reg. CEE 856/84⁽¹⁾ del 31 marzo 1984 e gli artt. 1-4, reg. CEE 3950/92⁽²⁾ debbano (o meno) essere interpretati nel senso che i diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari hanno natura di sanzioni amministrative e se il loro pagamento da parte dei produttori di latte vaccino è conseguentemente dovuto solo nel caso in cui il superamento dei quantitativi assegnati è stato intenzionale o causato da negligenza».

⁽¹⁾ GU L 90 del 1.4.84, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 405 del 31.12.92, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, con ordinanza 15 dicembre 2003, nella causa Magali Warbecq contro società Ryanair Ltd

(Causa C-555/03)

(2004/C 47/42)

Con ordinanza 15 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 dicembre 2003, nella causa Magali Warbecq contro società Ryanair Ltd, il tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Quali siano, in vista dell'applicazione dell'art. 19, n. 2, del regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽¹⁾, i criteri rilevanti che consentono di determinare lo Stato contraente sul cui territorio un lavoratore svolge abitualmente la sua attività, qualora tale lavoratore venga assunto come membro del personale di bordo di un'impresa che effettua il trasporto internazionale di passeggeri per via aerea;

2. Quale luogo debba essere considerato luogo nel quale, o a partire dal quale, tale lavoratore adempia di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro, qualora le obbligazioni risultanti da tale contratto di lavoro vadano eseguite in parte sul suolo (aeroporto) di uno Stato contraente e in parte a bordo di un aereo avente la nazionalità di un altro Stato contraente il quale, peraltro, ha assunto tale lavoratore.

⁽¹⁾ JO L 12, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 gennaio 2004

(Causa C-4/04)

(2004/C 47/43)

L'8 gennaio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Karen Banks e Claudia Schmidt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE⁽¹⁾, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, avendo omesso di adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione della detta direttiva ovvero omesso di comunicare tali misure alla Commissione;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 luglio 2000.

⁽¹⁾ GU L 213, pag. 13.